



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 marzo 2012 (13.03)
(OR. en)**

7290/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0172 (COD)**

**ENER 84
ENV 178
TRANS 73
ECOFIN 222
RECH 80
CODEC 558**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
al:	Coreper
n. prop. Comm.:	12046/11 ENER 256 ENV 582 TRANS 201 ECOFIN 454 RECH 252 CODEC 1102
n. doc. prec.:	6446/12 ENER 54 ENV 107 TRANS 41 ECOFIN 146 RECH 48 CODEC 369 + COR 1 7127/12 ENER 78 ENV 164 TRANS 69 ECOFIN 208 RECH 75 CODEC 530 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - Orientamenti per i futuri lavori

I. QUADRO DELLA SITUAZIONE

Il 22 febbraio 2012 il Coreper ha discusso per la prima volta una serie di questioni fondamentali relative alla proposta di direttiva sull'efficienza energetica (6446/12 + COR 1), con particolare riguardo all'articolo 6 (Regimi obbligatori di efficienza energetica) e all'articolo 4 (Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici). Sulla base degli orientamenti emersi da questo scambio di opinioni, come pure dalle opinioni delle delegazioni espresse in seno al Gruppo "Energia", la presidenza ha presentato il 2 marzo 2012 un documento su tre colonne (doc. 7127/12 + ADD 1) che è stato discusso dal Gruppo "Energia" nella riunione del 6 marzo.

L'obiettivo della terza colonna contenente proposte supplementari della presidenza è individuare un possibile pacchetto su cui si possa elaborare una posizione plausibile e coerente ai fini di mandati per triloghi, tenendo conto delle richieste degli Stati membri di una maggiore flessibilità nella scelta delle misure maggiormente efficienti in termini di costi, pur raggiungendo il necessario livello di ambizione. Un elemento cruciale di tale plausibilità è far sì che tutte le azioni che gli Stati membri dovranno svolgere siano opportunamente misurabili.

La Commissione ha manifestato gravi preoccupazioni sulla credibilità, vista la somma degli elementi di flessibilità che sono stati integrati nel testo, della rispondenza di quest'ultimo al conseguimento dell'obiettivo del 20% di efficienza energetica entro il 2020. In particolare, ha deplorato ciò che essa considera una notevole riduzione del grado di ambizione relativamente agli articoli 4 (Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici), 5 (Acquisto da parte di enti pubblici) e 8 (misurazione e fatturazione), e invita a mantenere efficaci disposizioni ed obblighi negli articoli 6, 10 e 12 (Promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, e Trasmissione e distribuzione dell'energia). La Commissione ha dichiarato che, sebbene in numerosi casi la flessibilità sia giustificata, ciò non dovrebbe abbassare il livello di ambizione della direttiva.

Nel frattempo, il 28 febbraio 2012, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo ha votato un parere sulla base di una serie di emendamenti di compromesso che hanno ricevuto il favore di un'ampia maggioranza formata da tutti i gruppi politici.

Sebbene obiettivo della discussione del Coreper sia fare in modo che la presidenza ottenga precisi orientamenti, sulla base di una serie di possibili opzioni sulle principali questioni in sospeso elencate nella parte II, a questo punto le discussioni dovrebbero tenere conto anche degli emendamenti proposti dalla commissione ITRE del PE. Le principali questioni in sospeso elencate nella parte II riguardano articoli che sono stati discussi alla riunione del Gruppo "Energia" del 6 marzo, e non influenzano altre questioni che potrà essere ancora necessario affrontare, nonché i mandati di negoziato per triloghi da definire in una fase successiva. Anche se per ragioni di esposizione le questioni di cui alla parte II sono presentate articolo per articolo, tali disposizioni dovrebbero essere valutate nel loro insieme, tenendo in debito conto i trade-off tra esse.

II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPEO

Articolo 3: Obiettivi di efficienza energetica

Sulla base dei lavori tecnici svolti sollecitamente nell'ambito del comitato di gestione della domanda di energia, che hanno chiarito questioni ed opzioni metodologiche, l'attuale testo dell'articolo 3 prende spunto da una serie di opzioni intese a far sì che gli Stati membri stabiliscano il proprio obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica.

Ciascuno Stato membro dovrebbe delucidare come sia stato determinato il proprio specifico obiettivo, estrinsecandolo in un modo che consenta agli obiettivi nazionali di sommarsi a livello UE. La valutazione degli obiettivi nazionali a livello UE si realizzerebbe in base a elementi metodologici comuni esposti nel paragrafo 3.

Il quesito fondamentale in merito a cui si chiede il parere del Coreper è se la base su cui deve essere illustrato l'obiettivo UE del 20% sia il consumo energetico primario o finale, il risparmio energetico primario o finale, oppure l'intensità energetica. A tale quesito è correlato quello se gli Stati membri debbano esprimere i loro obiettivi nazionali sotto forma di livello assoluto di consumo energetico primario nel 2020 oppure su base diversa.

Tra le ulteriori questioni sollevate dalle delegazioni rientrano il modo in cui sono state calcolate le nuove cifre citate (testo tra parentesi) nel paragrafo 1 (cioè il quantitativo di 1078 Mtoe di energia finale e il valore dell'intensità energetica non superiore a 104 toe/milione di EUR sul PIL 2005)¹ e la tempistica e l'obiettivo delle verifiche di cui ai paragrafi 1 bis e 2, in relazione anche all'articolo 19.

Articolo 6: Regimi obbligatori di efficienza energetica

L'attuale testo della presidenza mira a rispondere agli inviti a definire un'equivalenza ed una parità di condizioni tra i regimi obbligatori di efficienza energetica e misure politiche alternative, anche attraverso un chiarimento e una semplificazione dell'allegato V che sarebbe applicabile ad ambedue. Le proposte intendono creare ulteriore flessibilità e maggiore chiarezza per un approccio incrementale dell'obiettivo, la possibilità di contabilizzare una maggiore efficienza nella generazione, trasmissione e distribuzione, maggiore margine per contabilizzare diversamente le operazioni non registrate a decorrere dal 31 dicembre 2009, l'introduzione della possibilità di contributi per un fondo nazionale di efficienza energetica e la possibilità di un'opzione facoltativa di avviare scambi statistici.

Sulla base delle posizioni espresse dalle delegazioni, se l'attuale impostazione con un obiettivo di risparmio energetico nell'uso finale cumulativo corrispondente ad una percentuale annuale dell'1,5% può essere strutturata in modo da poter ottenere il favore generale, sono stati individuati i seguenti elementi, rilevando che taluni fra essi potrebbero necessitare di ulteriore elaborazione:

- "azioni preventive" e la possibilità di contabilizzare i risparmi energetici nella trasformazione, distribuzione e trasmissione esplicitamente per richiedere sia regimi obbligatori, sia misure alternative;

¹ Alla riunione del Gruppo "Energia" del 6 marzo, il rappresentante della Commissione ha fornito indicazioni circa tali cifre, a cui integrazione è stato distribuito un breve documento esplicativo della Commissione.

- il concetto e la base di bisogni di addizionalità da chiarire², anche rispetto agli obblighi della legislazione UE in vigore che non dovrebbero creare il rischio di scoraggiare "azioni virtuose". In tal senso, si è avanzata la proposta di rendere maggiormente flessibile l'allegato V, trasformando un maggior numero di elementi in principi guida;
- maggiore flessibilità per il ritmo incrementale dell'obiettivo;
- il livello che si potrebbe attribuire alla contabilizzazione dei risparmi energetici nella trasformazione, trasmissione e distribuzione, limitando però il rischio di doppia contabilizzazione;
- trattamento dei settori contemplati dal sistema di scambio di quote di emissione nel quadro dell'obiettivo dell'1,5%.
- come punto essenziale, occorre chiarire le questioni metodologiche in modo che gli Stati membri possano valutare se, sulla base degli elementi contenuti nell'allegato V, un obiettivo dell'1,5% annuo sia raggiungibile;
- nel contesto dell'allegato V, le questioni connesse relative a cicli di vita dei risparmi, effetti di rimbalzo, ma anche la questione ancor più fondamentale degli oneri amministrativi.

In relazione a tali questioni, le delegazioni hanno considerato elemento cruciale un documento esplicativo che comprenda studi di casi concreti per delucidare l'articolazione dell'allegato V con gli obblighi contenuti nell'articolo 6, con particolare riguardo a come le misure/azioni possano essere valutate, e per affrontare questioni metodologiche³.

Inoltre, occorrerebbe esaminare un ulteriore approccio alternativo, proposto da una delegazione, in base al quale gli Stati membri potrebbero scegliere, come base per l'articolo 6, un obbligo di efficienza energetica oppure un obbligo di riduzione netta dell'uso di energia, calcolato rispetto ad un periodo di riferimento triennale precedente.

Articolo 4: Ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici)

Dati l'ampio favore dato alla delimitazione dell'obbligo del tasso annuo di rinnovo del 3% proposto e ad un concetto più restrittivo di edifici di enti pubblici, l'accento posto sulle autorità "pubbliche" è stato trasformato in conformità con una specifica definizione di "autorità pubblica"⁴ in seguito ad una richiesta presentata all'ultima riunione del Coreper e al fine di far fronte alle preoccupazioni degli Stati membri che hanno amministrazioni a livello federale/regionale.

² In materia di efficienza energetica le misure politiche nazionali e dell'UE spesso si integrano a vicenda. Ciò rende necessario decidere come valutare "l'addizionalità", cioè quali risparmi energetici vengono aggiunti per effetto delle misure nazionali ai risparmi che in ogni caso sarebbero stati ottenuti per effetto delle misure UE.

³ È stato distribuito un pertinente documento informale della Commissione.

⁴ Ispirata al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

Questo accento è inteso anche a creare un approccio maggiormente "paritario" di quanto possa consentirlo la limitazione alle "autorità governative centrali" elencate nell'allegato IV della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici in vigore. Su richiesta delle delegazioni sono stati inclusi anche ulteriori elementi di chiarimento, flessibilità e sul possibile uso di mezzi finanziari collegati alla decisione 406/2009/CE sulla condivisione degli sforzi.

A parte preoccupazioni di carattere più generale mantenute da taluni Stati membri per quanto riguarda la fattibilità e l'opportunità degli obblighi proposti, numerose delegazioni si sono interrogate in merito al campo di applicazione esatto che tale nuova delimitazione implicherebbe. Sono stati espressi suggerimenti intesi ad agevolare l'adempimento dell'obbligo consentendo all'amministrazione pubblica di rispettarlo contribuendo annualmente ad un fondo di efficienza energetica, come proposto nel nuovo articolo 6, paragrafo 8 bis, e a fissare al 2% il tasso annuale di rinnovo obbligatorio per tutti gli edifici di enti pubblici.

In tale contesto, si chiedono orientamenti al Coreper per stabilire se l'attuale campo di applicazione dell'obbligo, assieme all'approccio alternativo già previsto nel testo (paragrafo 3 bis) per ottenere miglioramenti equivalenti della prestazione energetica di tali edifici, sia sufficiente a pervenire ad un ampio accordo su questo articolo, oppure se debbano essere percorse altre strade, come:

- tornare ad un campo di applicazione definito in termini di "autorità pubbliche", possibilmente aggiungendo una disposizione (ad esempio, nella forma di uno specifico allegato) attagliata alle situazioni degli Stati membri che hanno amministrazioni a livello federale/regionale, oppure
- imporre nuovamente l'obbligo agli enti pubblici in senso più generico, ma assumendo come base un tasso di rinnovo annuale più basso.

Inoltre la presidenza ritiene che meriti considerazione il miglioramento a lungo termine della prestazione energetica degli edifici, come proposto nel **nuovo articolo 4 bis**, anche nel contesto di quanto proposto dalla commissione ITRE come prospettiva per il 2050 relativamente al consumo energetico dell'attuale patrimonio immobiliare dell'UE.

Articolo 5: Acquisto da parte di enti pubblici

Malgrado le notevoli preoccupazioni espresse dalla Commissione riguardo alle soglie che verrebbero applicate per gli obblighi di acquisto degli enti pubblici a norma di questo articolo, analogamente a quanto è attualmente in vigore a norma della direttiva sugli appalti pubblici, tra gli Stati membri pare sia emersa un'ampia intesa sull'attuale testo, con riserva di taluni adeguamenti che potrebbero ancora risultare necessari, anche nell'allegato III. Si registrano inviti a prescrivere la "massima" prestazione energetica per gli acquisti, a prevedere soglie inferiori o a trasformare l'obbligo in un'"incentivazione" per gli Stati membri ad acquistare prodotti ad elevata efficienza energetica.

La presidenza cercherà di stabilire se l'attuale testo rappresenti effettivamente un valido compromesso, tenendo conto anche degli emendamenti proposti riguardo a questo articolo dalla commissione ITRE del PE.

* * *

Nell'elaborare proposte relative ai mandati di negoziato per triloghi informali con il Parlamento europeo, la Presidenza si baserà sugli orientamenti risultanti dalla discussione del Coreper in merito alle questioni cruciali suaccennate.